

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE QUOTE DI SOVVENZIONE E DEL FONDO PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO AZIENDALE (REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE)**

## **Articolo 1)**

### **Istituzione del fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale**

E' istituito, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92 e dell'art. 4 dello Statuto Sociale, un Fondo per lo sviluppo e per il potenziamento aziendale. Il Fondo è alimentato da conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori che acquistano la qualità di Soci sovventori.

Le modalità di sottoscrizione, di partecipazione, di gestione e di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal presente Regolamento, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

## **Articolo 2)**

### **Emissione di azioni di socio sovventore**

Il fondo è costituito per un importo massimo di € **244.000,00** Euro, quote indivisibili, nominative, trasferibili del valore nominale di € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'emissione delle quote di sovvenzione nei limiti della costituzione del Fondo, in relazione alle domande di ammissione presentate dai sottoscrittori.

In caso di sottoscrizione non integrale della emissione entro il 31 dicembre 2022 il Fondo sarà costituito in misura pari ai conferimenti effettuati anche per un importo complessivo inferiore a quello deliberato.

L'Assemblea ordinaria può, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, deliberare la costituzione di altri fondi.

### **Articolo 3)**

#### **Contenuto delle quote di socio sovventore**

Le quote dei soci sovventori devono essere intitolate con la specifica denominazione "quote di socio sovventore", e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della cooperativa o da suoi delegati.

### **Articolo 4)**

#### **Ammissione dei soci sovventori. Versamento del valore delle quote**

L'emissione delle quote di sovvenzione è rivolta alle persone fisiche, alle persone giuridiche e ad altri enti o società; i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, devono presentare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, contenente tutti i dati personali necessari nonché l'importo che si intende sottoscrivere.

Le persone fisiche dovranno indicare il nome e cognome, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita; le persone giuridiche dovranno indicare la ragione sociale, i dati del legale rappresentante e gli estremi della deliberazione dell'organo societario competente di richiesta di ammissione a socio sovventore. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio sovventore nonché i termini di versamento entro i successivi trenta giorni.

La qualità di socio sovventore si acquista con il versamento integrale del conferimento sottoscritto; il versamento viene annotato in un apposito libro dei soci sovventori, tenuto a cura della Società ai sensi di legge. Il mancato

versamento del conferimento entro il termine previsto determina la revoca automatica della delibera di ammissione. Al momento del versamento integrale la Società consegna i certificati rappresentativi del conferimento.

### **Articolo 5)**

#### **Trasferibilità delle quote. Gradimento del Consiglio di Amministrazione.**

Le quote di sovvenzione sono nominative e liberamente trasferibili. Il loro trasferimento è comunque subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore alienante dovrà inviare espressa comunicazione al Consiglio di Amministrazione manifestando la volontà di trasferire le azioni ed allegando la domanda di ammissione dell'acquirente contenente le indicazioni previste all'art 4.

Il Consiglio di Amministrazione si esprime entro trenta giorni: in caso di gradimento del nominativo proposto autorizza il trasferimento delle quote, con conseguente trascrizione del trasferimento sul libro dei soci sovventori. In caso di mancato gradimento il Consiglio di Amministrazione indicherà un acquirente gradito, disponibile ad acquistare le azioni dal socio sovventore alienante. Il trasferimento nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Società.

### **Articolo 6)**

#### **Remunerazione quote**

Le quote sono privilegiate nella ripartizione degli utili; a ciascuna di esse spetta obbligatoriamente un dividendo annuale non inferiore al **2%** a condizione che gli utili siano sufficienti, dopo aver dedotto gli accantonamenti

a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici, prima di eventuali ulteriori destinazioni del risultato.

La remunerazione delle quote è portabile: in caso di mancato o incompleto pagamento in un esercizio, essa dovrà essere recuperata nei successivi, nei limiti di capienza degli utili di esercizio, nel rispetto della legge e con preferenza rispetto ad altre destinazioni del risultato

### **Articolo 7)**

#### **Diritto di voto. Coefficiente correttivo. Amministrazione**

I soci sovventori che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni hanno diritto di intervento e di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, esercitando l'elettorato attivo alle stesse condizioni dei soci cooperatori secondo quanto è stabilito dallo Statuto sociale.

A ciascuna quota di sovvenzione spetta un diritto di voto in assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in proporzione all'importo della partecipazione e nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative.

I soci sovventori non possono, per legge, esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea. Nel caso in cui tale limite venga superato i voti spettanti ai soci sovventori vengono attribuiti applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati. L'Assemblea stabilirà le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite indicato, tenendo conto del numero totale di voti spettanti a tutti i soci alla data dell'assemblea e del numero di voti dei soci sovventori.

Per quanto riguarda l'elezione alla carica di amministratore di soci sovventori l'elettorato passivo segue le stesse regole previste per i soci cooperatori dallo Statuto sociale, nei limiti di legge e di statuto; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere comunque costituita da soci cooperatori e, tra questi ultimi, in ogni caso, devono essere eletti il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i.

### **Articolo 8)**

#### **Diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e privilegi delle quote di sovvenzione**

Le quote di sovvenzione possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di due punti percentuali (2%) in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori; in ogni caso l'ammontare delle remunerazioni è stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di esercizio nei limiti di cui sopra. Alle quote di sovvenzione si applica, in caso di approvazione dell'Assemblea e nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la rivalutazione gratuita ai sensi di legge (art. 7 L. 59/92) alle stesse condizioni praticabili per i soci cooperatori. In caso di applicazione della rivalutazione gratuita viene costituito apposito fondo, remunerato come le quote di socio sovventore rivalutate e rimborsabile ai soci sovventori congiuntamente alle quote. La rivalutazione potrà essere attuata attraverso la distribuzione gratuita di quote di socio sovventore, nonché la costituzione di un apposito fondo per i residui.

La liquidazione degli utili e dei dividendi di esercizio ed il rimborso delle quote detenute, eventualmente rivalutate ai sensi del comma precedente, avvengono esclusivamente presso la sede della Società in favore dei soci sovventori che risultano iscritti regolarmente all'apposito libro soci. Il diritto all'eventuale dividendo matura dalla data del versamento del conferimento del socio sovventore. In caso di trasferimento delle quote ad altro socio sovventore durante l'anno solare per quanto concerne la remunerazione, comunque determinabile e riconoscibile soltanto dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e dopo le decisioni dell'Assemblea relative alla divisione degli eventuali utili, si terrà conto del periodo di possesso effettivo dei titoli (meccanismo del pro-rata).

#### **Articolo 9)**

#### **Diritti e doveri dei soci sovventori**

I soci sovventori sono obbligati all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci sovventori non partecipano allo scambio mutualistico; tuttavia il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può estendere ai soci sovventori determinate attività sociali normalmente destinate ai soci operatori.

#### **Articolo 10)**

#### **Criteri di gestione del fondo.**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione del Fondo, in ordine all'emissione e alle procedure di sottoscrizione e versamento delle quote di sovvenzione, nei limiti di legge e di Statuto e secondo le indicazioni del presente Regolamento, nell'interesse della

Cooperativa e dei soci. Il Fondo sarà gestito per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

### **Articolo 11)**

#### **Diritto di recesso. Estinzione del fondo. Rimborso delle quote**

Il riscatto delle quote dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 cc. e ss. dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, più la rivalutazione, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni di sovvenzione.

In caso di rimborso o acquisto delle quote e in caso di scioglimento della cooperativa, la riduzione del capitale sociale per perdite non comporta una riduzione del valore nominale delle quote di sovvenzione, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori e degli altri soci, in maniera proporzionale.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote hanno un diritto di prelazione del rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori e degli altri soci, per l'intero valore nominale.

In caso di scioglimento o trasformazione della cooperativa, alle quote di sovvenzione spetta la quota parte delle riserve divisibili.

In tutti i casi di recesso (singolo, per estinzione del fondo, per scioglimento della Società) il rimborso delle quote potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul Fondo.

Il rimborso delle quote ai detentori avverrà in cinque rate di importo costante, a partire dal quarto anno successivo alla sottoscrizione.

Le quote ancora non rimborsate manterranno i diritti originari, ivi compreso quello alla remunerazione, fino alla data della loro totale estinzione.

Per quanto non previsto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni si applicano le vigenti norme di legge.

**Articolo 12)**  
**Diritto di recesso**

Ai detentori delle quote di sovvenzione spetta il diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla società:

- a . nei casi di cui all'art. 2437 c.c.;
- b . nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione, dal regolamento e dalla lettera di impegno, non sanati entro 30 giorni dalla contestazione del socio;
- c . decorso il periodo minimo di 4 anni a far data di versamento della partecipazione.

**Articolo 13)**  
**Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie derivanti dal presente regolamento saranno risolte mediante arbitrato come previsto dagli articoli 37 ss dello statuto.